

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Addì 31 Gennaio 2022 alle ore 17,00 si è riunito, in videoconferenza su piattaforma *messenger*, a causa delle restrizioni previste a causa dell'emergenza sanitaria in corso, in prima convocazione il l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Amici dell'Aiuto – ONLUS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Assunzione qualifica ETS dell'Associazione ai sensi del D.lgs 117/2017;
- 2) Decisioni inerenti e conseguenziali: modifica dello statuto dell'Associazione ai sensi dell'art. 101, c 2, D. Lgs 117/2017;
- 3) Varie ed Eventuali;

Sono presenti i signori: Fabio Mario Giuseppe Rapicavoli, Salvatore Massimo Giuffrida, Pietro Lipera, Girolamo Salvatore Condorelli, Pezzino Emanuele, Grasso Santo

Assume la presidenza dell'assemblea a norma di statuto il Sig. Pietro Lipera, che chiama il Sig. Salvatore Massimo Giuffrida a svolgere le funzioni di segretario, che accetta.

Il presidente dopo aver constatato e dato atto:

- Che l'Assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dallo statuto;
- Che sono presenti in proprio numero 6 associati su un totale di numero 6 degli attuali associati dell'associazione;
- Che ai sensi del vigente statuto sociale, le modifiche del medesimo statuto sono di competenza dell'Assemblea straordinaria e che ai sensi dell'art. 101, c2 D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii le modifiche dello statuto degli enti non profit alle norme inderogabile del Terzo Settore possono essere adottate con le modalità e le maggioranze dell'Assemblea Ordinaria

Dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

A questo punto, il presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno esponendo all'assemblea le novità introdotte dall'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs 117/2017 ed esponendo tutte le conseguenze ed implicazioni per l'Associazione ed in particolare le norme di agevolazione di natura fiscale e di altra natura, come quelle relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.

L'Assemblea degli associati, dopo ampia discussione, all'unanimità

DELIBERA

Di continuare a svolgere le attività sociali con l'assunzione da parte dell'Associazione della qualifica di Ente del Terzo settore (ETS). A Tal fine, il Presidente è investito di ogni potere per il conseguimento di detta qualifica

Associazione iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS

Settore 1 - assistenza sociale e socio sanitaria con effetti dal 25/10/2019, Prot.n. 78829 del 12/11/2019

Sede sociale: Via Firenze 42 – 95021 Acicastello (Fraz. Cannizzaro), CF 90065540875

amicidellaiutonlus@gmail.com

Affiliata alla Fondazione Banco delle Opere di Carità ONLUS con sede in Via Domenico Mondo, 59, 81100 Caserta.



Il presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno comunica all'Assemblea che è necessario procedere all'adeguamento dello Statuto sociale alla nuova disciplina inderogabile contenuta nella riforma, al fine di svolgere le attività sociali acquisendo la qualifica di Ente del Terzo Settore.

Il presidente, quindi, passa alla trattazione delle modifiche statutarie da adottare e a tal fine da lettura all'assemblea dei nuovi articoli dello Statuto Sociale che è necessario adottare per l'acquisizione della qualifica di ente del Terzo Settore e ne illustra il relativo contenuto.

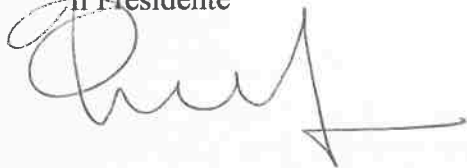
L'Assemblea, dopo ampia discussione, sentito il Presidente e condividendone le considerazioni e proposte, all'unanimità

DELIBERA

Di approvare le modifiche allo Statuto Sociale e quindi di adottare complessivamente il nuovo testo dello Statuto Sociale così come proposto dal Presidente dell'Assemblea, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A"

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il presidente, toglie la seduta e scioglie l'Assemblea alle ore 20.00, dal che il presente verbale letto e sottoscritto.

Il Presidente



Il Segretario



REG.TO AL NR. 2511 SERIE 3
IL 1-07-22 RISCOSSI € ESENTE

ROBERTA COSENTINO (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
(Santo Giunta)



Associazione iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS

Settore 1 - assistenza sociale e socio sanitaria con effetti dal 25/10/2019, Prot.n. 78829 del 12/11/2019

Sede sociale: Via Firenze 42 - 95021 Acicastello (Fraz. Cannizzaro), CF 90065540875

amicidellaiutonlus@gmail.com

Affiliata alla Fondazione Banco delle Opere di Carità ONLUS con sede in Via Domenico Mondo, 59, 81100 Caserta.



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

AMICI DELL'AIUTO

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1) È costituita l'Associazione denominata "Amici dell'Aiuto Organizzazione di Volontariato", in forma abbreviata "Amici dell'Aiuto ODV".

Art. 2) L'Associazione ha sede in ACI CASTELLO (CT). Via Firenze 21. L'Associazione può aprire sedi distaccate nell'ambito del territorio nazionale, riservando loro autonomia economica, amministrativa e fiscale.

L'Associazione per tutte le sedi distaccate curerà il coordinamento e indirizzo sociale.

In merito all'indirizzo sociale in caso di contrasto la sede di Catania è facultata a nominare un commissario ad hoc, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

FINALITÀ

Art. 3) L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come nel successivo art. 3, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel codice del Terzo Settore. Tali finalità risulteranno in concreto realizzate mediante le seguenti attività:

- 1) assistenza sociale e sociosanitaria;
- 2) beneficenza

Nello specifico assistendo anziani autosufficiente e non, soggetti portatori di Handicap psichici, motori e neurologici, inabili e disabili in tutte le sue forme al proprio domicilio e con l'accompagnamento nei servizi territoriali.

Inoltre persegue finalità mutualistiche e di beneficenza per tutti i soggetti svantaggiati ed in stato di necessità.

L'attività istituzionale sarà perseguita attraverso l'intervento dei soci anche mediante l'impiego di volontari.

L'Associazione per gli scopi istituzionali, può aderire a qualsiasi progetto in qualsiasi forma con altri Enti, consorzi, associazioni aventi lo stesso scopo, organizzazioni non lucrative, istituzioni, imprese pubbliche e private, nazionali ed internazionali.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e

successive modificazioni ed integrazioni, quale formazione e promozione sociale.

L'associazione estrinseca la propria finalità sociale assistendo gli anziani, autosufficienti e non, disabili psichici e inabili in tutte le sue forme al proprio domicilio al fine di poter godere dell'affetto familiare e ambientale, ricevendo tutte le cure e l'affetto necessario, nonché accompagnarle nei servizi territoriali ogni qualvolta necessario. Assistendo le persone svantaggiate attraverso atti di beneficenza con distribuzione di derrate alimentari, vestiario e qualsivoglia bene di prima necessità, affinché si tuteli la dignità della persona.

L'attività istituzionale sarà perseguita attraverso l'intervento dei soci anche mediante l'impegno e la disponibilità di volontari, di collaboratori esterni o convenzione con altre associazioni operanti nei medesimi settori.

L'associazione per gli scopi istituzionali, può aderire a qualsiasi progetto in qualsiasi forma con altri Enti o associazioni aventi lo stesso scopo.

Per l'espletamento dell'attività primaria e istituzionale, l'associazione potrà avvalersi di collaboratori esterni, dipendenti, nonché stipulare convenzione di cooperazione con altre associazioni aventi lo stesso scopo, professionisti, consorzi, organizzazioni non lucrative, istituzioni, imprese pubbliche e private, nazionali ed internazionali.

L'associazione per gli scopi istituzionali, può aderire a qualsiasi progetto in qualsiasi forma con altri Enti o associazioni aventi lo stesso scopo e di avvalersi di professionisti.

L'attività di beneficenza sarà svolta in ogni forma agli associati e terzi, in particolare la stessa prevede la distribuzione di derrate alimentari di lunga conservazione e/o fresche, raccolta e distribuzione di indumenti e vestiario in genere.

Art. 4) Attività

L'associazione ha per oggetto l'esercizio, in via principale, dell'attività di interesse generale di seguito elencate:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

DURATA

Art. 5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere
sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

SOCI

Art. 6) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna
distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito
e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle
finalità previste dal presente Statuto.

L'apporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo: pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. L'associazione è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante. I soci si suddividono in

- Soci Fondatori, sono quelli che hanno sottoscritto l'atto costitutivo,
- Soci ordinari: sono tutti gli aderenti che condividono il progetto dell'associazione,

Art. 7) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Stante la delicatezza del settore di intervento istituzionale, appare opportuno preliminarmente all'accettazione dell'istanza di adesione valutare i requisiti morali e le doti umane dell'aspirante, volontario, pertanto, il CD valuterà la domanda di adesione del socio, dopo un breve periodo di prova in cui possano essere accertate le doti umane e i requisiti morali.

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8) Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti, se in regola con il pagamento delle quote associative;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi

Direttivi

dell'Associazione. Se in regola con il pagamento delle quote associative;

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 16 del presente Statuto.

Art. 9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili. Tutti i soci, hanno l'obbligo di impegnarsi per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.4 del presente statuto.

Art. 10) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione: il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Assemblea dei Soci

Art. 13) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 14) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del

bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 17) All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti:

- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale /posto all'ordine del giorno.

Art. 18) L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 19) L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 30 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, di cui 2/3 dovranno essere soci fondatori; ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo oneroso, nei limiti e condizioni previsti dal DPR 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni. per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.



Il compenso agli organi direttivi deve essere stabilito dal Consiglio Direttivo

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Allo stesso e agli altri organi amministrativi e di gestione spetta un corrispettivo deliberato dal Consiglio Direttivo, mensile, che gli stessi possono devolvere alle attività istituzionali

Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura salvo che non rappresenti l'Associazione stessa all'interno di altri Enti.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio:

- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea:

- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

- la fissazione delle quote sociali:

- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso:

- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea:

- la delibera sull'ammissione di nuovi soci:

- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 23) Il Consiglio Direttiva si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 20 giorni prima dalla data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione, eletto dal Consiglio Direttivo, che viene eletto dall'Assemblea dei soci, ogni 3 anni.

Il presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulle esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di za, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo prima riunione utile.

Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 26) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Segretario e Tesoriere

Art. 27) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì,

provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 28) Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 29) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 30) L'Associazione in sede di costituzione non ha patrimonio sociale, ma i soci fondatori nell'ipotesi che la riforma del settore preveda tale patrimonio, si impegnano sin da adesso a costituire un patrimonio mobiliare di 20.000,00 { ventimila//00) euro, entro il tempo massimo previsto dalla nuova normativa.

Fanno parte del patrimonio:

- a) -i beni di qualunque tipo e comunque suscettibili di valutazione economica che diverranno proprietà dell'Associazione;
- b) Le eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, a qualunque titolo, effettuati a favore dell'Associazione;
- c) La raccolta di fondi effettuato in conformità alla legge e ai regolamenti;
- d) Ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.

L'associazione porrà in essere raccolta fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività di interesse generale, ivi comprese a titolo esemplificativo la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall'organo amministrativo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo Stato Patrimoniale, dal

rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Art. 31) Libri sociali

Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l'Associazione deve tenere:

- a) Il libro degli associati o degli aderenti;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo;
- d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali. I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art.32) Organi di controllo e revisione legale dei conti

Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona.



I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

All'organo di controllo sono attribuito i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117.

In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 33) Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e di regolamento. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore.